

Deliberazione della Giunta Regionale 4 dicembre 2023, n. 6-7824

**Approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa, sotto forma di Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990 e dell'art. 23 bis, comma 7, del D.Lgs. n. 165/2001, tra la Regione del Piemonte e il Ministero della Giustizia, per promuovere e sviluppare congiuntamente opportunità e iniziative di collaborazione, riconducibili agli ambiti di rispettiva afferenza.**



Seduta N° 413

Adunanza 04 DICEMBRE 2023

Il giorno 04 del mese di dicembre duemilaventitre alle ore 16:00 in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-4817 del 31 marzo 2022 si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Fabio Carosso Presidente e degli Assessori Chiara Caucino, Elena Chiorino, Marco Gabusi, Luigi Genesio Icardi, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Vittoria Poggio, Marco Protopapa, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Fabrizio RICCA

**DGR 6-7824/2023/XI**

**OGGETTO:**

Approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa, sotto forma di Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990 e dell'art. 23 bis, comma 7, del D.Lgs. n. 165/2001, tra la Regione del Piemonte e il Ministero della Giustizia, per promuovere e sviluppare congiuntamente opportunità e iniziative di collaborazione, riconducibili agli ambiti di rispettiva afferenza.

A relazione di: Caucino

Premesso che:

l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prevede che le amministrazioni pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune in collaborazione;

l'art. 23 bis, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del menzionato decreto legislativo, possano disporre, sulla base di appositi protocolli d'intesa tra le parti, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni.

Considerato che:

la Regione Piemonte ha, tra le proprie finalità statutarie, la promozione di tutte le iniziative necessarie per rendere effettivo il diritto alla sicurezza dei cittadini, perseguendo il rispetto della legalità;

il territorio della Regione Piemonte è caratterizzato da una forte connotazione imprenditoriale e commerciale con una notevole rilevanza sul piano economico-finanziario e del mercato del lavoro e che in ragione di ciò lo svolgimento efficiente dell'azione giudiziaria nel territorio regionale è indispensabile per garantire certezza alle attività economiche e contrattuali, produrre positivi riflessi per lo sviluppo economico delle realtà territoriali e tutelare la sicurezza pubblica;

gli Uffici giudiziari ubicati nel territorio regionale sono gravati da notevoli carenze di organico a fronte di ingenti carichi di lavoro, più volte rappresentati a questa Amministrazione.

Constatato che tali finalità possono essere condivise con gli Uffici giudiziari, ubicati nel territorio regionale, il cui interesse è di implementare l'efficacia e l'efficienza dell'apparato giudiziario al fine di garantire il massimo risultato in termini di efficacia ed efficienza dei servizi da erogare alle imprese ed ai cittadini.

Dato atto che il Ministero della Giustizia e la Regione del Piemonte, in base al principio di leale collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni, in passato hanno già firmato una pluralità di accordi, protocolli, intese, che possono essere consolidati e sviluppati, per giungere ad un quadro complessivo unitario sul quale innestare prospettive di ulteriori aree di comune interesse da implementare;

Preso atto della richiesta del Ministero della Giustizia di giungere all'approvazione, avendone condiviso preventivamente i contenuti, di un protocollo di intesa sotto forma di Accordo Quadro, della durata di 3 anni, cui seguiranno, di volta in volta, specifici accordi attuativi che disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti;

Richiamati in particolare i seguenti ambiti di collaborazione

- a. attività di comune interesse per la diffusione della cultura e della legalità favorendo la piena ed efficace applicazione dei relativi strumenti normativi e attuativi *omissis*
- b. pianificazione di azioni volte al miglioramento dei servizi offerti dagli Uffici Giudiziari operanti nel Piemonte;
- c. il supporto all'acquisizione delle competenze gestionali necessarie al cambiamento, anche attraverso l'assegnazione temporanea di personale della Regione;
- d. collaborazioni in tema di selezione e di reclutamento di personale, attraverso il possibile utilizzo di procedure concorsuali attivate dalla Regione del Piemonte utili a soddisfare fabbisogni – in termini di inquadramento e profilo professionale degli Uffici Giudiziari operanti nel Piemonte e/o il convenzionamento per l'utilizzo delle graduatorie in relazione ai concorsi direttamente espletati dalla Regione del Piemonte;
- e. collaborazioni, su temi specifici anche in sinergia con altri enti, in coerenza con le finalità del presente Accordo quadro;
- f. attività di analisi a supporto di problematiche di interesse comune, da realizzarsi anche attraverso la sistematicità degli scambi delle informazioni utili.

Ritenuto :

di condividere la richiesta di collaborazione del Ministero della Giustizia di addivenire ad un protocollo di intesa sotto forma di Accordo Quadro sulla cui base sviluppare futuri accordi attuativi, ivi compresa l'assegnazione temporanea di personale presso gli uffici giudiziari del territorio regionale, il cui schema è allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

di demandare al Presidente della Giunta regionale la sottoscrizione del suddetto Protocollo d'Intesa-

Accordo Quadro;

di demandare al Direttore della Giunta i successivi atti di approvazione ed attuazione degli specifici accordi attuativi, previa deliberazione in caso di stanziamento di risorse.

Visto l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'art. 23 bis, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la D.G.R. n. 1- 4046 del 17.10.16 “Approvazione della “Disciplina del sistema dei controlli interni”, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 1- 4046 del 17.10.16, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Per tutto quanto sopra,

la Giunta regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge,  
*delibera*

1. di approvare, lo schema di Protocollo d'intesa sotto forma di Accordo Quadro - allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante, redatto ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 23 bis, comma 7, del D.Lgs. n. 165/2001, tra la Regione Piemonte e il Ministero della Giustizia, per promuovere e sviluppare congiuntamente opportunità e iniziative di collaborazione, riconducibili agli ambiti di rispettiva afferenza e favorendone l'evoluzione in una prospettiva di ampliamento;

2. di demandare al Presidente della Giunta regionale la sottoscrizione del suddetto Protocollo d'Intesa- Accordo Quadro;

3. di demandare al Direttore della Giunta i successivi atti di approvazione ed attuazione degli specifici accordi attuativi, previa deliberazione in caso di stanziamento di risorse;

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23 lett. d) del d.lgs. 33/2013 sul sito istituzionale dell'ente nella Sezione "Amministrazione trasparente".

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

DGR-7824-2023-All\_1-DGR\_protint\_RP\_MG\_ALL.pdf

1.



Allegato

---

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

## ACCORDO QUADRO

Il Ministero della Giustizia C.F.: 97591110586, con sede legale in Via Arenula, 70 - 00186 Roma, rappresentato dal Ministro On. Carlo Nordio

### E

La Regione del Piemonte C.F.: 80087670016, con sede legale in Torino, Piazza Piemonte 1, rappresentata dal Presidente Dott. Alberto Cirio

### Premesso che

- il Ministero ha, tra le proprie finalità istituzionali, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia e fra questi anche il perseguimento delle misure rieducative della pena, che costituiscono nel loro insieme un fattore di sviluppo e promozione del benessere economico;
- la Regione del Piemonte ha tra le proprie finalità statutarie la promozione di tutte le iniziative necessarie per rendere effettivo il diritto alla sicurezza dei cittadini, perseguendo il rispetto della legalità;
- il carattere peculiare del territorio del Piemonte è caratterizzato da una connotazione imprenditoriale e commerciale con forte rilevanza sul piano economico-finanziario e del mercato del lavoro e che in ragione di ciò lo svolgimento efficiente dell'azione giudiziaria nel territorio regionale è indispensabile per garantire certezza alle attività economiche e contrattuali e per fronteggiare fenomeni di infiltrazione della criminalità organizzata e di corruzione;
- in base al principio di leale collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni tali finalità possono essere condivise con gli Uffici giudiziari, ubicati nel territorio regionale, il cui interesse è di implementare l'efficacia e l'efficienza dell'apparato giudiziario al fine di garantire il massimo risultato in termini di efficacia ed efficienza dei servizi da erogare alle imprese ed ai cittadini;

- la maggiore efficienza degli Uffici giudiziari del territorio regionale comporterà positivi riflessi per lo sviluppo economico delle realtà territoriali, con particolare riguardo alle aziende ed alle attività produttive;
- il Ministero della Giustizia e la Regione del Piemonte, che in passato hanno già firmato una pluralità di accordi, protocolli, intese, che possono essere consolidati e sviluppati, intendono far riferimento ad un quadro complessivo unitario sul quale innestare prospettive di ulteriori aree di comune interesse da implementare;
- l'art. 15 della legge 241/90 così recita: “.....Le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.”

### **Tutto ciò premesso**

il Ministero della Giustizia e Regione del Piemonte, di seguito denominate anche “le Parti”,

### **si impegnano**

nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali e delle reciproche funzioni e competenze, a promuovere e sviluppare congiuntamente opportunità e iniziative di collaborazione, riconducibili ai naturali ambiti di rispettiva afferenza e favorendone l'evoluzione in una prospettiva di ampliamento;

### **convengono e stipulano quanto di seguito**

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante del presente Accordo quadro.

### **Art. 1 – Oggetto e finalità**

1. Le Parti si impegnano reciprocamente, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione nei seguenti ambiti:  
a attività di comune interesse per la diffusione della cultura e della legalità favorendo

- la piena ed efficace applicazione dei relativi strumenti normativi e attuativi;
- b pianificazione di azioni volte al miglioramento dei servizi offerti dagli Uffici Giudiziari operanti nel Piemonte;
  - c il supporto all'acquisizione delle competenze gestionali necessarie al cambiamento, anche attraverso l'assegnazione temporanea di personale della Regione;
  - d collaborazioni in tema di selezione e di reclutamento di personale, attraverso il possibile utilizzo di procedure concorsuali attivate dalla Regione del Piemonte utili a soddisfare fabbisogni – in termini di inquadramento e profilo professionale degli Uffici Giudiziari operanti nel Piemonte e/o il convenzionamento per l'utilizzo delle graduatorie in relazione ai concorsi direttamente espletati dalla Regione del Piemonte;
  - e collaborazioni, su temi specifici anche in sinergia con altri enti, in coerenza con le finalità del presente Accordo quadro;
  - f attività di analisi a supporto di problematiche di interesse comune, da realizzarsi anche attraverso la sistematicità degli scambi delle informazioni utili.

Al fine di coordinare le azioni da intraprendere viene stabilito un coordinamento diretto tra i vertici delle due amministrazioni interessate, supportato dai rispettivi direttori competenti in materia di risorse umane e reclutamento.

### **Articolo 2 – Accordi attuativi**

- 1 Le modalità attuative delle predette collaborazioni saranno di volta in volta, regolate da specifici atti, protocolli e/o accordi attuativi nel rispetto del presente Accordo e della normativa vigente.
- 2 Gli accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura organizzativa e finanziaria, nonché gli ulteriori specifici aspetti relativi alla sicurezza ed al trattamento dei dati personali e regolando i reciproci rapporti in

relazione al trattamento stesso.

- 3 Nel caso in cui gli atti, protocolli e/o accordi attuativi siano stipulati a titolo oneroso, essi dovranno essere conformi alla normativa vigente.

### **Articolo 3 - Impegno di reciprocità**

- 1 Per il conseguimento dei fini prefissati dal presente Accordo, le Parti si impegnano a consentire, alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione, l'accesso, laddove necessario, alle rispettive strutture, l'uso di attrezzature che si rendessero funzionali agli scopi condivisi, nonché quant'altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini, previsti dall'art. 1 del rapporto collaborativo.
- 2 Le Parti si consulteranno per l'eventuale realizzazione comune di ulteriori iniziative che dovessero rendersi opportune.

### **Art. 4 – Referenti**

Per l'attuazione delle attività di cui al presente Accordo, le Parti, in sede di accordi attuativi, designano ciascuna uno o più referenti con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.

### **Art. 5 – Oneri**

Il presente Accordo non comporta oneri a carico delle Parti. Gli eventuali oneri saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all'articolo 2 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi e della conformità alla normativa vigente.

### **Art. 6 – Durata ed eventuale rinnovo**

Il presente Accordo ha durata di tre anni a decorrere dalla data di stipula e potrà essere rinnovato sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi

competenti delle Parti. Gli accordi attuativi conseguenti al presente Accordo avranno una durata compatibile con la durata complessiva dell'Accordo quadro salvo l'ipotesi di recesso di cui al successivo comma.

In ogni caso rimangono salvi gli effetti delle convenzioni attuative perfezionate e non ancora concluse al momento della scadenza dell'Accordo quadro.

Al termine dell'Accordo le Parti redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti e, in caso di rinnovo, una relazione sugli obiettivi futuri.

Le Parti potranno recedere dal presente Accordo mediante comunicazione con pec da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno tre mesi; lo scioglimento del presente Accordo non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.

#### **Art. 7 – Riservatezza**

Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure che saranno esercitate negli atti successivi, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato, eventualmente acquisiti a seguito e in relazione alle attività oggetto dell'Accordo e degli accordi attuativi.

I dati conferiti negli accordi attuativi saranno oggetto di trattamento manuale, informatico e telematico da parte degli aderenti all'Accordo esclusivamente per le finalità strettamente connesse alla sua esecuzione, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

#### **Art. 8 – Sicurezza**

Laddove, nei singoli accordi attuativi, vi fosse la necessità di impiegare personale in sedi nelle quali viene svolta attività attinente al seguente Accordo, le persone afferenti alle Parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.lgs. n. 81/08 e s.m.i.

### **Art. 9 – Coperture assicurative**

Le Parti danno atto che il personale interessato alle attività oggetto del presente Accordo sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

### **Art. 10 – Responsabilità amministrativa del Contraente e Clausola di legalità**

Le Parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di reati/illeciti sulla base di quanto previsto dalla legge 190/2012 e s.m.i.

Le Parti dichiarano di aver preso visione ed accettare le disposizioni contenute nel Codice Etico, nel Codice di Comportamento e nel Piano triennale di prevenzione della corruzione adottati e consultabili nel sito web delle rispettive amministrazioni alla pagina Amministrazione trasparente.

Entrambe le Parti dichiarano di rispettare e far rispettare le regole contenute nei documenti sopra indicati, in quanto applicabili, ai propri dipendenti o ai soggetti terzi di cui dovessero avvalersi nell'esecuzione del presente Accordo.

### **Art. 11 – Trattamento dei dati personali**

Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (art. 13 GDPR), le Parti si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente (quali, ad esempio, dati anagrafici dei legali rappresentanti della società o loro delegati) verranno trattati in ragione del rapporto contrattuale corrente tra le Parti ed inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di gestire i reciproci rapporti contrattuali.

Le informative complete ex artt. 13 e 14 GDPR sono disponibili e potranno essere consultate:

- quanto al Ministero, sul portale istituzionale;
- quanto alla Regione del Piemonte, sul portale istituzionale alla voce “L’Amministrazione” – Organizzazione - Privacy-Protezione dei dati personali.

Con la sottoscrizione del presente atto ciascuna parte dichiara di avere preso visione delle predette informative.

Secondo quanto previsto dall’art. 3 del presente atto, nel caso in cui per lo svolgimento delle attività oggetto degli accordi attuativi sia previsto il trattamento di dati personali, le Parti regoleranno i loro reciproci rapporti, ruoli e responsabilità in relazione al trattamento stesso con gli stessi accordi attuativi.

### **Art. 12 – Controversie**

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Accordo.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l’accordo, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma per qualunque controversia inerente la validità, l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione del presente Accordo.

### **Art. 13 – Registrazione e spese**

Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, primo comma D.P.R. 131 del 26/4/1986 ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto.

Il presente Accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 15 co° 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

**Art. 14 – Clausole di rinvio**

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Accordo, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Ministro della Giustizia

Piemonte

On. Carlo Nordio

Il Presidente della Regione

Dott. Alberto Cirio

*(Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.lgs 82/2005)*